BANDO PUBBLICO ANNO 2022 MISURA 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI SOTTOMISURA 14.1 - PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI Approvato con D.D.G. n. 1662 del 21/04/2022

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



BANDO DI ATTUAZIONE ANNO 2022

MISURA 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI
SOTTOMISURA 14.1
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 14.1.1 PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

1	RIFE	RIMENTI NORMATIVI	2
2	FINA	ALITA'	3
3	LOC	ALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E CRITERI DI SELEZIONE	4
4		GGETTI BENEFICIARI	
5		UISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	
		/PO DI APPLICAZIONE	
6			
7		TAZIONE FINANZIARIA	
8		EGORIE DI ANIMALI DI ALLEVAMENTO ELEGGIBILI	
9		IODO DI IMPEGNO	
10	TIPO	DLOGIA DI INTERVENTO 14.1.1 "PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI"	5
11	МО	DALITA' DI ACCESSO	6
1	1.1	AZIONE A - BENESSERE ANIMALE PER ALLEVAMENTI INTENSIVI DI BOVINI, BUFALINI ED EQUIDI	
	11.1		
	11.1 11.1		
1	.1.1 .1.2	AZIONE B - BENESSERE ANIMALE PER ALLEVAMENTI ESTENSIVI DI BOVINI, BUFALINI ED EQUIDI	
_	11.2		
	11.2		
	11.2	•	
1	1.3		
	11.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	11.3		
1	.1.4	AZIONE D - BENESSERE ANIMALE PER ALLEVAMENTI ESTENSIVI DI OVINI E CAPRINI	
	11.4 11.4		
	11.4	•	
1	.1.5	AZIONE E - BENESSERE ANIMALE PER ALLEVAMENTI INTENSIVI DI SUINI	
	11.5		
	11.5	5.2 Macro - Area "Strutture E Ambiente Di Allevamento"	11
12	INTI	ENSITA' DELL'AIUTO	.12
13	CON	MBINAZIONI E COMPATIBILITA' CON ALTRE MISURE	.14
14	мо	DALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	.15
15		MINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	
	.5.1	Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento	
16		SENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	
17		CUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	
18		ENTRO - RECESSO ANTICIPATO	
19		UTAZIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	
20		IFICHE TECNICHE - AMMINISTRATIVE E CONTROLLI IN LOCO	
21		SAMENTO DEL PREMIO	
22		UZIONI ED ESCLUSIONI	
23		UMENTI DI TUTELA	
	23.1	Ricorso gerarchico	
	23.2	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE	
	23.3	RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR	
24	DISF	POSIZIONI GENERALI	.19
25	INFO	ORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	.19

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Art. 33;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune - Titolo VI Condizionalità -Capo I Ambito di applicazione;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il Regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/03/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il predetto Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2020 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- Regolamento (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di
 esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi
 alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse
 agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di
 pagamento;
- Regolamento (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2021/1295 della Commissione del 4 agosto 2021, recante deroga, per l'anno 2021, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali;
- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001"Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011"Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)";
- DM n. 2588 del 10 marzo 2020 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Istruzioni Operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale;
- Circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016 "Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 Agricoltore in attività modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.";
- Istruzioni Operative n.9 del 20 febbraio 2020 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Fascicolo aziendale Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015;
- Nota AGEA Coordinamento n. 74630 del 11 novembre 2020 agricoltore in attività chiarimenti alla circolare AGEA Prot. N. 99157 del 20 dicembre 2018;
- Circolare Agea Istruzioni operative N° 13 del 19 febbraio 2021. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento Misure connesse alle superfici e agli animali Campagna 2021;
- Circolare Agea Istruzioni operative N° 11 del 08 febbraio 2022. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento Misure connesse alle superfici e agli animali Campagna 2022;
- Decisioni: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia;

2 Premesse e Finalita'

Il presente Bando è emesso nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche del PSR Sicilia 2014-2022 relative alla procedura scritta n. 2/2022 chiusa con esito positivo il 29/03/2022 (nota prot. n. 21459 del 29/03/2022) e pertanto non determina alcuna assunzione di impegni da parte della Regione Siciliana fino ad eventuale recepimento ed approvazione delle stesse.

La Misura ha come finalità la promozione del benessere degli animali da reddito attraverso l'adozione di specifici impegni, assunti volontariamente dagli imprenditori agricoli, che vanno oltre i requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente e dalla pratica ordinaria e in grado di incidere significativamente sul benessere psico-fisico degli animali.

Il concetto di benessere negli allevamenti zootecnici esprime anche un fabbisogno di natura etica in quanto l'animale è riconosciuto come "essere senziente" e pertanto agli allevatori è demandato il ruolo di garantirne gli istinti e i comportamenti etologici.

Il benessere animale, oltre a costituire un ambizioso e doveroso obiettivo in sé, rappresenta anche il primo passo per intervenire direttamente nel percorso di innalzamento della qualità delle produzioni zootecniche e quindi, conseguentemente, pone le basi per un immediato recupero di reddito da parte dei produttori primari, anche attraverso un rafforzamento delle connessioni fra le diverse fasi della filiera.

In termini di logica d'intervento prevista per il periodo 2014/2020 dello Sviluppo rurale esteso al 2021/2022 la Misura si inserisce nell'ambito della Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo" e contribuisce alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Specificatamente la Misura risponde al fabbisogno F03 "Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale", obiettivo trasversale innovazione, ed al fabbisogno F09 "Favorire l'adesione a regimi di qualità e la promozione e l'informazione dei prodotti di qualità sul mercato".

Le finalità sono perseguite attraverso il parziale indennizzo dei costi aggiuntivi e/o dei mancati redditi che gli agricoltori devono sostenere per garantire un maggiore benessere degli animali allevati.

La Sottomisura 14.1 è finalizzata anche ad una significativa crescita professionale e culturale dell'allevatore per il raggiungimento di obiettivi correlati alla salute del consumatore, alla sicurezza alimentare ed alla sostenibilità ambientale.

3 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E CRITERI DI SELEZIONE

La tipologia di intervento 14.1.1 "Pagamento per il benessere degli animali" si applica su tutto il territorio regionale. Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non si applicano criteri di selezione.

4 SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari ammissibili al sostegno sono gli agricoltori attivi singoli o associati.

5 REOUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere al sostegno i beneficiari in possesso dei seguenti requisiti:

- essere agricoltori singoli e associati in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e ss mm e ii.
- possedere una consistenza minima di allevamento non inferiore a 7 UBA per ogni Azione richiesta a premio e per tutti gli impegni a cui la ditta si assoggetta.

Le UBA assoggettate all'azione e relativi impegni devono essere mantenute per l'intero periodo di impegno. Nei casi di mancato mantenimento degli impegni dichiarati in domanda si applicheranno le sanzioni che saranno riportate nelle apposite griglie di riduzione/esclusione.

Il tasso di conversione in UBA è quello relativo all'età posseduta dagli animali assoggettati all'impegno alla data di presentazione della domanda.

La presente tabella riporta le categorie di animali che concorrono a determinare le UBA aziendali, con i relativi indici di conversione in UBA (i coefficienti di conversione in UBA sotto riportati possono subire modifiche in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014).

Categoria di animali	Coefficienti
Vacche da latte	1,0
Altre vacche	1,0
Vitelli fino a 6 mesi	0,4
Bovini da 6 mesi a 24 mesi	0,6
Bovini da 2 anni e più	1,0
Tori	1,0
Equidi di età > ai 6 mesi	1,0
Ovini/caprini femmine adulte > di 12 mesi	0,15
Ovini/caprini maschi adulti > di 12 mesi	0,15
Suini da ingrasso	0,3
Lattonzoli	0,3
Magroni	0,3
Scrofe di peso > 50 Kg	0,5
Verri	0,3
Magroncelli	0,3
Scrofette	0,5

6 CAMPO DI APPLICAZIONE

Con il presente Bando viene attivata la presentazione delle domande di sostegno/pagamento a valere sulla Misura 14 "Benessere degli Animali" – sottomisura 14.1 "Pagamento per il benessere degli animali" – Tipologia di intervento 14.1.1 "Pagamento per il benessere degli animali" del PSR Sicilia 2014/2022, con impegno annuale.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria prevista per la Misura 14 - sottomisura 14.1 è pari ad euro 30.000.000. Qualora l'importo delle domande di sostegno/pagamento pervenute e ammissibili dovesse superare la disponibilità finanziaria assegnata alla sottomisura 14.1, è prevista una riduzione percentuale sull'importo totale ammissibile al sostegno, secondo un criterio di degressività dell'entità del premio da corrispondere come da tabella seguente:

	Numero d	i UBA soggette all'impegn	0 14.1.1
	da 7 a 30	da 31 a 60	oltre 6o
Percentuale premio erogabile	100%	60%	40%

8 CATEGORIE DI ANIMALI DI ALLEVAMENTO ELEGGIBILI

Sono eleggibili al sostegno le seguenti categorie di animali di allevamento:

- Bovini:
- Bufalini;
- Equidi;
- Ovini;
- Caprini;
- Suini.

9 PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo d'impegno della sottomisura 14.1 è annuale, decorre dal 15 maggio 2022 e termina il 14 maggio 2023.

10 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 14.1.1 "PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI"

La tipologia di intervento 14.1.1 "Pagamento per il benessere degli animali" è articolata in cinque azioni:

- Azione A. Benessere animale per allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi;

- Azione B. Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi;
- Azione C. Benessere animale per allevamenti intensivi di ovini e caprini;
- Azione D. Benessere animale per allevamenti estensivi di ovini e caprini;
- Azione E. Benessere animale per allevamenti intensivi di suini.

Nell'ambito delle suddette azioni, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 807/2014, sono state individuate le seguenti 3 macro-aree:

- "Gestione aziendale e competenze professionali",
- "Aspetti sanitari"
- "Strutture e ambiente di allevamento",

All'interno di ciascuna macro area sono stati definiti gli impegni, ripartiti in "impegno di base" ed "impegni specifici", come riportato nella sottostante tabella numero 1 "Struttura dell'intervento 14.1.1 "Pagamento per il Benessere degli animali" del PSR Sicilia 2014/2022". L'impegno di base è obbligatorio per tutte le Azioni dell'intervento 14.1.1, All'impegno di base dovranno essere associati almeno 2 impegni specifici secondo le indicazioni della tabella n.1 "Struttura della tipologia d'intervento 14.1.1 - Pagamento per il Benessere degli animali" del PSR Sicilia 2014/2022", in funzione dell'azione selezionata.

Tabella numero 1 Struttura della tipologia d'intervento 14.1 "Pagamento per il Benessere degli animali" del PSR Sicilia 2014/2022

Denominazione Macro-Area	Tipologia Impegno	Azione A Benessere animale per allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi	Azione B Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi	Azione C Benessere animale per allevamenti intensivi di ovini e caprini	Azione D Benessere animale per allevamenti estensivi di ovini e caprini	Azione E Benessere animale per allevamenti intensivi di suini
Gestione aziendale e	Impegno di base Sottoscrizione di un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica per l'effettuazione di almeno n. 3 verifiche/anno, rivolte alla gestione aziendale dell'allevamento	x	x	x	x	x
competenze professionali	Impegno specifico 1 Partecipazione a corsi di formazione specifici sul miglioramento del benessere animale	x	×	×	x	x
	Impegno specifico 2 Interventi di prevenzione di patologie podali	х	X regime parzialmente stabulato			
Aspetti sanitari	Impegno specifico 3 Controlli parassitologici		x		x	
	Impegno specifico 4 Migliore gestione della lettiera	x	X regime parzialmente stabulato	x	X regime parzialmente stabulato	
	Impegno spedfico 5 Allevamento stabulato di bovini: aumento dello spazio disponibile per ogni capo secondo parametri di superficie minima predefiniti	X solo bovini	X solo bovini in regime parzialmente stabulato			
Strutture e ambiente di allevamento	Impegno specifico 6 Aumento dello spazio disponibile per ogni capo secondo parametri di superficie minima predefiniti. Inoltre, ove la tipologia di pavimentazione lo consente, è remunerato l'impiego di lettiera di paglia come materiale di arricchimento ambientale.					x
	Impegno specifico 7 Effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi		x		x	

11 MODALITA' DI ACCESSO

In base alle diverse categorie animali, alla tipologia di allevamento ed alla modalità di conduzione della stalla presente in azienda, il beneficiario potrà scegliere se partecipare a una sola o a più azioni (indicate al punto 10 Intervento 14.1.1 "Pagamento per il benessere degli animali"), fermo restando il requisito minimo di accesso, pari ad almeno 7 UBA, per ogni azione selezionata. Per gli stessi capi è consentito aderire ad una sola Azione.

L'impegno di base definisce le modalità di accesso all'intervento 14.1.1, in quanto il beneficiario dovrà sottoscrivere un contratto con un professionista abilitato (agronomo, veterinario, perito agrario, agrotecnico) per l'individuazione degli impegni specifici da attuare nell'ambito dell'Azione o delle Azioni che intenderà attivare.

Il professionista incaricato dovrà effettuare almeno 3 visite nel corso dell'anno per le verifiche della gestione aziendale dell'allevamento e per l'indicazione di eventuali interventi correttivi ai fini del miglioramento del benessere animale. Inoltre lo stesso dovrà redigere e sottoscrivere in originale, congiuntamente al beneficiario, apposito verbale dettagliando le attività svolte per ciascuna visita aziendale. I verbali relativi alle visite, dovranno essere conservati dal beneficiario tra la documentazione aziendale e resi disponibili nel corso dei previsti controlli aziendali.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione dei documenti utili a dimostrare il rispetto degli impegni assunti, per almeno 5 anni susseguenti al termine del periodo d'impegno del presente bando. La documentazione dovrà essere esibita agli Organismi deputati per il controllo del rispetto di quanto previsto dal presente bando.

Il beneficiario è tenuto a garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale e nell'allevamento della condizionalità. (DM n. 2588 del 10 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

11.1 AZIONE A - BENESSERE ANIMALE PER ALLEVAMENTI INTENSIVI DI BOVINI, BUFALINI ED EQUIDI

L'azione riguarda gli allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi che presentano i seguenti metodi di stabulazione:

- 1. "stabulazione fissa";
- 2. "stabulazione libera".

11.1.1 MACRO - AREA "GESTIONE AZIENDALE E COMPETENZE PROFESSIONALI"

11.1.1.1 *IMPEGNO DI BASE* - Sottoscrizione di un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica per l'effettuazione di almeno n. 3 verifiche/anno, rivolte alla gestione aziendale dell'allevamento.

Il presente impegno costituisce la base per l'accesso alla sottomisura, attraverso la sottoscrizione di un contratto con un professionista abilitato (agronomo, veterinario, perito agrario, agrotecnico) che provvederà a redigere il "Programma aziendale del benessere animale" e la relazione asseverata sul mantenimento degli impegni, come espresso nel paragrafo MODALITA' DI ACCESSO. Nei casi in cui sono previsti impegni che presuppongono competenze di natura veterinaria, il programma aziendale e la relazione asseverata dovranno comunque essere sottoscritti anche da un veterinario abilitato.

L'importo del premio per tale impegno di base è pari ad € 38/UBA fino ad un massimale di € 2.500

11.1.1.2 IMPEGNO SPECIFICO 1 - Partecipazione ad un corso di formazione specifico sul miglioramento del benessere animale.

L'impegno prevede la partecipazione del soggetto (beneficiario o suo coadiuvante o suo dipendente) che si occupa della gestione degli animali ad un corso di formazione specifico sul benessere animale e dovrà riguardare l'allevamento di precisione "Precision livestock farming", basato sulla conoscenza delle tecnologie per misurare indicatori fisiologici, comportamentali, produttivi e riproduttivi dei singoli animali, con l'obiettivo di migliorare il benessere animale, le strategie gestionali e le performance dei soggetti allevati. Particolare attenzione dovrà essere data alla genomica funzionale e selezione genetica; agli strumenti per migliorare la sostenibilità dell'allevamento; alla qualità dei mangimi animali con il monitoraggio delle fonti di contaminazione; alle strategie per monitorare e migliorare lo stato di salute e il benessere del bestiame; alle nozioni della zootecnia di precisione, sue potenzialità ed applicazioni nell'allevamento del bestiame. Le iniziative di formazione prevedono un minimo di 15 ore complessive, da concludersi entro l'anno di presentazione della domanda che dovranno essere effettuate da un organismo riconosciuto. A conclusione delle attività di formazione l'organismo riconosciuto dovrà rilasciare l'attestato di frequenza. Tale attestato dovrà essere allegato alla perizia asseverata da presentare entro il 31 marzo 2023 all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio.

11.1.2 MACRO - AREA "ASPETTI SANITARI"

11.1.2.1 IMPEGNO SPECIFICO 2 - Interventi di prevenzione di patologie podali.

L'impegno prevede la messa in atto di una routine di pareggio funzionale degli unghioni, regolare e tracciata, con almeno n. 2 interventi/anno per i capi bovini/bufalini/equidi di età superiore ad un anno.

11.1.2.2 IMPEGNO SPECIFICO 4 - Migliore gestione della lettiera

L'impegno prevede l'impagliamento periodico con almeno 2 interventi/settimana e la rimozione e sostituzione totale della lettiera con almeno 3 interventi/anno. L'esecuzione dei tre interventi di sostituzione totale della lettiera dovrà essere descritta nel programma di benessere animale con l'indicazione delle date presunte della sostituzione e

successivamente accertata dal professionista che, nella perizia asseverata dovrà riportare le date di effettiva sostituzione totale della lettiera.

11.1.3 MACRO - AREA "STRUTTURE E AMBIENTE DI ALLEVAMENTO"

11.1.3.1 IMPEGNO SPECIFICO 5 - Allevamento bovino stabulato: aumento dello spazio disponibile per ogni capo secondo parametri di superficie minima predefiniti sia per le superfici "interne" che "esterne" alla stalla.

Il presente impegno specifico riguarda esclusivamente l'allevamento bovino

L'impegno prevede l'ampliamento dello spazio disponibile per ogni capo secondo parametri di superficie minima predefiniti ed è così articolato:

11.1.3.1.1 A) Stabulazione fissa:

- a) Ampliamento dello spazio interno la cui superficie minima è incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'allegato 1, parte 1 del regolamento di esecuzione (ue) 2020/464 della commissione del 26 marzo 2020, come da tabella n. 4 parametri da adottare superficie minima spazio interno
- b) Presenza di un'area all'aperto, con accesso del bestiame nell'arco della giornata, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche, per tutti i giorni della settimana, la cui superficie minima dello spazio esterno è incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da Tabella numero 5 Parametri da adottare superficie minima spazio esterno.

11.1.3.1.2 B) Stabulazione libera:

Ampliamento dello spazio interno la cui superficie minima deve essere incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da Tabella numero 4 - Parametri da adottare superficie minima spazio interno.

Tabella numero 4 - Parametri da adottare superficie minima spazio interno

	amento e superficie minima de secuzione (UE) 2020/464 del 26 i	•	Parametri Densità di allevamento e superficie minima dello spazio libero interno* - bovini - sottomisura 14.1 - impegno specifico 5			
Descrizione tipologia	Peso vivo minimo (kg)	m2/capo	Descrizione tipologia	Peso vivo minimo (kg)	Densità di allevamento e superficie minima degli spazio interno (m2/capo)	
	fino a 100	1,5		fino a 100	1,65	
	fino a 200	2,5		fino a 200	2,75	
	fino a 350	4		fino a 350	4,4	
	oltre 350	5 con un minimo di 1 m2/100Kg		oltre 350	5,5 con un minimo di 1,1 m2/100Kg	
vacche da latte		6	vacche da latte		6,6	
tori da riproduzione		10	tori da riproduzione		11	

^{*}Si precisa che per superfici coperte si intende la superficie netta disponibile per gli animali.

	amento e superficie minima dello e (UE) 2020/464 del 26 marzo 2020	•	Parametri Densità di alle esterno** - bovini - sotto	•	•
D escrizione tipologia	Peso vivo minimo (kg)	Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno (m2/capo)	Descrizione tipologia	Peso vivo minimo (kg)	Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno (m2/capo)
	fino a 100	1,1		fino a 100	1,21
	fino a 200	1,9		fino a 200	2,09
	fino a 350	3		fino a 350	3,3
	oltre 350	3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 Kg		oltre 350	4,07 con un minimo di 0,825 m2/100 Kg
vacche da latte		4,5	vacche da latte		4,95
tori da riproduzione		30	tori da riproduzione		33

^{**} Si precisa che per spazio esterno si intende spazi liberi, esclusi i pascoli

11.2 AZIONE B - BENESSERE ANIMALE PER ALLEVAMENTI ESTENSIVI DI BOVINI, BUFALINI ED EQUIDI

L'azione è rivolta agli allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi che presentano i seguenti metodi di allevamento:

- estensivo;
- parzialmente stabulato.

11.2.1 MACRO - AREA "GESTIONE AZIENDALE E COMPETENZE PROFESSIONALI"

11.2.1.1 IMPEGNO DI BASE - Sottoscrizione di un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica per l'effettuazione di almeno n. 3 verifiche/anno, relative alla gestione aziendale dell'allevamento.

L'impegno prevede le stesse caratteristiche indicate nell'azione A.

11.2.1.2 IMPEGNO SPECIFICO 1 - Partecipazione ad un corso di formazione specifico sul miglioramento del benessere animale.

L'impegno prevede le stesse caratteristiche indicate nell'azione A.

11.2.2 MACRO - AREA "ASPETTI SANITARI"

11.2.2.1 IMPEGNO SPECIFICO 2 - Interventi di prevenzione di patologie podali.

Il presente impegno è applicato esclusivamente al regime parzialmente stabulato.

L'impegno prevede la messa in atto di una routine di pareggio funzionale degli unghioni, regolare e tracciata, con n. 1 intervento/anno per i capi bovini/bufalini/equidi di età superiore a 12 mesi.

- 11.2.2.2 IMPEGNO SPECIFICO 3 Controlli parassitologici
- 11.2.2.3 L'impegno prevede l'esecuzione a campione di almeno due controlli parassitologici annuali (di cui uno in primavera e uno in autunno) sui capi sottoposti a impegno. Gli esiti di tali controlli dovranno essere riportati nella perizia asseverata
- 11.2.2.4 IMPEGNO SPECIFICO 4 Migliore gestione della lettiera

Il presente impegno è applicato esclusivamente al regime parzialmente stabulato.

L'impegno prevede l'impagliamento periodico con almeno 2 interventi/settimana e la rimozione e sostituzione totale della lettiera con almeno 2 interventi/anno.

11.2.3 MACRO - AREA "STRUTTURE E AMBIENTE DI ALLEVAMENTO"

11.2.3.1 IMPEGNO SPECIFICO 5 - Allevamento bovino stabulato: ampliamento dello spazio disponibile per ogni capo secondo parametri di superficie minima predefiniti sia per le superfici "interne" che "esterne" alla stalla.

Il presente impegno è applicato esclusivamente all'allevamento bovino allevato in regime parzialmente stabulato.

L'impegno prevede l'ampliamento dello spazio disponibile per ogni capo bovino secondo parametri di superficie minima predefiniti quali:

11.2.3.1.1 A) Stabulazione fissa:

- a) Ampliamento dello spazio interno la cui superficie minima deve essere incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da *Tabella n. 4 Parametri da adottare superficie minima spazio interno*.
- b) Presenza di un'area all'aperto, durante la stagione invernale, con accesso del bestiame nell'arco della giornata per almeno tre volte/settimana, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche, la cui superficie minima dello spazio esterno deve essere incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da *Tabella n. 5 Parametri da adottare superficie minima spazio esterno*.

11.2.3.1.2 B) Stabulazione libera:

Ampliamento dello spazio interno la cui superficie minima deve essere incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai bovini indicati nell'Allegato I, parte I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da Tabella n. 4 - Parametri da adottare superficie minima spazio interno.

11.2.3.2 IMPEGNO SPECIFICO 7 - Effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli.

L'impegno prevede la messa in atto di un'adeguata razionalizzazione del pascolo. Questo strumento tecnico-gestionale dovrà tenere conto dei seguenti principi:

- ✓ suddivisione della superficie in lotti, calibrando opportunamente l'estensione in base alle disponibilità di biomassa e ai fabbisogni del carico di bestiame;
- ✓ organizzazione delle categorie animali perché diverso è il comportamento al pascolo e diverse sono le richieste alimentari;
- ✓ tempo di permanenza degli animali nei lotti;
- ✓ definizione dell'ordine di utilizzo dei lotti.

11.3 AZIONE C - BENESSERE ANIMALE PER ALLEVAMENTI INTENSIVI DI OVINI E CAPRINI

L'azione è rivolta agli allevamenti intensivi ovini e caprini che presentano metodi di allevamento esclusivamente di tipo intensivo nelle diverse forme di stabulazione.

11.3.1 MACRO - AREA "GESTIONE AZIENDALE E COMPETENZE PROFESSIONALI"

11.3.1.1 IMPEGNO DI BASE - Sottoscrizione di un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica per l'effettuazione di almeno n. 3 verifiche/anno, relative alla gestione aziendale dell'allevamento.

L'impegno prevede le stesse peculiarità indicate nell'azione A.

11.3.1.2 IMPEGNO SPECIFICO 1 - Partecipazione ad un corso di formazione specifico sul miglioramento del benessere animale.

L'impegno prevede le stesse peculiarità indicate nell'azione A.

11.3.2 MACRO - AREA "ASPETTI SANITARI"

11.3.2.1 IMPEGNO SPECIFICO 4 -Migliore gestione della lettiera

L'impegno prevede le stesse peculiarità indicate nell'azione A.

11.4 AZIONE D - BENESSERE ANIMALE PER ALLEVAMENTI ESTENSIVI DI OVINI E CAPRINI

L'azione è rivolta agli allevamenti estensivi di ovini e caprini che presentano i seguenti metodi di allevamento:

- 1. estensivo;
- 2. parzialmente stabulato.

11.4.1 MACRO - AREA "GESTIONE AZIENDALE E COMPETENZE PROFESSIONALI"

11.4.1.1 IMPEGNO DI BASE - Sottoscrizione di un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica per l'effettuazione di almeno n. 3 verifiche/anno, relative alla gestione aziendale dell'allevamento.

L'impegno prevede le stesse peculiarità indicate nell'azione A.

11.4.1.2 IMPEGNO SPECIFICO 1 - Partecipazione ad un corso di formazione specifico sul miglioramento del benessere animale.

L'impegno prevede le stesse peculiarità indicate nell'azione A.

11.4.2 MACRO - AREA "ASPETTI SANITARI"

11.4.2.1 IMPEGNO SPECIFICO 3 - Controlli parassitologici

L'impegno prevede le stesse peculiarità indicate nell'azione B.

11.4.2.2 IMPEGNO SPECIFICO 4 - Migliore gestione della lettiera

Il presente impegno è applicato esclusivamente al regime parzialmente stabulato.

L'impegno prevede le stesse peculiarità indicate nell'azione B.

11.4.3 MACRO - AREA "STRUTTURE E AMBIENTE DI ALLEVAMENTO"

11.4.3.1 IMPEGNO SPECIFICO 7- Effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli.

L'impegno prevede le stesse peculiarità indicate nell'azione B

11.5 AZIONE E - BENESSERE ANIMALE PER ALLEVAMENTI INTENSIVI DI SUINI

L'azione è rivolta agli allevamenti intensivi di suini allevati nelle diverse forme di stabulazione.

11.5.1 MACRO - AREA "GESTIONE AZIENDALE E COMPETENZE PROFESSIONALI"

11.5.1.1 IMPEGNO DI BASE - Sottoscrizione di un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica per l'effettuazione di almeno n. 3 verifiche/anno, relative alla gestione aziendale dell'allevamento.

L'impegno prevede le stesse peculiarità indicate nell'azione A.

11.5.1.2 IMPEGNO SPECIFICO 1 - Partecipazione ad un corso di formazione specifico sul miglioramento del benessere animale.

L'impegno prevede le stesse peculiarità indicate nell'azione A.

11.5.2 MACRO - AREA "STRUTTURE E AMBIENTE DI ALLEVAMENTO"

11.5.2.1 IMPEGNO SPECIFICO 6 - Allevamento intensivo suini: ampliamento dello spazio disponibile per ogni capo, secondo parametri di superficie minima predefiniti. Inoltre, ove la tipologia di pavimentazione lo consente, è remunerato l'impiego di lettiera di paglia come materiale di arricchimento ambientale.

L'impegno è articolato in due punti:

- 1) Ampliamento dello spazio interno la cui superficie minima è incrementata del 10% rispetto ai valori riferiti ai suini indicati nell'Allegato I, parte III del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020, come da Tabella n. 6 Parametri da adottare superficie minima spazio interno;
- 2) Impiego di lettiera di paglia per i capi suini assoggettati all'azione . L'impegno deve essere attuato in associazione al punto 1 ove la tipologia di pavimentazione della porcilaia lo consente.

Tabella n. 6 - Parametri da adottare superficie minima spazio interno

Parametri Densità di allevamento e supe interno* per suini - Regolamento di esec 2020			minima dello s		nento e superficie per suini - M isura cifico 6
Descrizione tipologia	Peso vivo minimo (kg)	spazio interno (m2/capo)	Descrizione tipologia	Peso vivo minimo (kg)	Densità di allevamento e superficie minima degli spazio interno (m2/capo)
Scrofe in allattamento con suinetti fino allo svezzamento		7,5 per scrofa	Scrofe in allattamento con suinetti fino allo svezzamento		8,25
	Non superiore a 35 kg	0,6		Non superiore a 35 kg	0,66
Suini da ingrasso Suinetti svezzati	Superiore a 35 kg ma non superiore a 50 kg	0,8	Suini da ingrasso Suinetti svezzati	Superiore a 35 kg ma non superiore a 50 kg	0,88
Suini da allevamento scrofette verri da allevamento	Superiore a 50 kg ma non superiore a 85 kg	1,1	svezzati suini da allevamento scrofette verri da	Superiore a 50 kg ma non superiore a 85 kg	1,21
	Superiore a 85 kg ma non superiore a 110 kg	1,3	allevamento	Superiore a 85 kg ma non superiore a 110 kg	1,43
	Superiore a 110 kg	1,5		Superiore a 110 kg	1,65
Femmine da riproduzione della specie suina Scrofe asciutte gravide		2,5	Femmine da riproduzione della specie suina Scrofe asciutte gravide		2,75
Maschi da riproduzione della specie suina Verri		10 se vengono utilizzati re-cinti	della specie suina		6,6 11 se vengono utilizzati re-cinti per la monta naturale

^{* (}superficie netta a disposizione dei suini, vale a dire le dimensioni interne inclusi i trogoli ma escluse le mangiatoie in cui i suini non possono sdraiarsi)

12 INTENSITA' DELL'AIUTO

Il sostegno è concesso su base annua sotto forma di premio per UBA (€/UBA).

I pagamenti risultano differenziati in funzione delle diverse categorie animali, della tipologia di allevamento e della modalità di conduzione della stalla presente in azienda.

Le intensità massime di sostegno raggiungibili, rientranti nel massimale previsto dall'allegato 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono riportate nella tabella numero 7 *Intensità massime di sostegno per Azione* e nella tabella numero 8 *Premio euro/UBA per Azione e impegno di appartenenza*.

Si specifica che:

- il contributo per l'impegno di base, indipendentemente dal numero di Azioni selezionate e dal numero di UBA assoggettate alla tipologia di intervento 14.1.1 non può superare la somma di euro 2.500,00 per beneficiario;
- il contributo per l'impegno specifico 1, indipendentemente dal numero di Azioni selezionate e dal numero di UBA assoggettate alla tipologia di intervento 14.1.1 non può superare la somma di euro 900,00 per beneficiario;
- il contributo massimo erogabile a favore della tipologia di intervento 14.1.1 non può superare l'importo complessivo di euro 40.000,00 per beneficiario.

Tabella numero 7 Intensità massime di sostegno per Azione

Azione A. Benessere animale per allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi	IMPORTO MAX
Benessere animale allevamenti intensivi di bovini in stabulazione fissa	263,00 €/UBA
Benessere animale allevamenti intensivi di bovini in stabulazione libera	188,00 €/UBA
Benessere animale allevamenti intensivi di bufalini ed equidi	163,00 €/UBA
Azione B. Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi	
Benessere animale allevamenti bovini estensivi in stabulazione fissa	222,50 €/UBA
Benessere animale allevamenti bovini estensivi in stabulazione libera	185,00 €/UBA
Benessere animale allevamenti estensivi stabulati di bufalini ed equidi	172,50 €/UBA
Benessere animale allevamenti all'aperto di bovini, bufalini ed equidi	128,00 €/UBA
Azione C. Benessere animale per allevamenti intensivi di ovini e caprini	113,00 €/UBA
Azione D. Benessere animale per allevamenti estensivi di ovini e caprini	
Benessere animale per allevamenti estensivi stabulati di ovini e caprini	116,00/UBA
Benessere animale per allevamenti all'aperto di ovini e caprini	106,00 /UBA
Azione E. Benessere animale per allevamenti intensivi di suini	118,50 UBA

	Azione A Benessere animale per allevamenti intensivi di bovini, bufalini ed equidi (euro/UBA)	e A per allevamenti vrfalini ed equidi JBA)	Benessere an	Azione B Benessere animale per allevamenti estensivi di bovini, bufalini ed equidi (euro/UBA)	enti estensivi di quidi	Azione C Benessere animale per allevamenti intensivi di ovini e caprini	Azia Benessere allevament ovini (Azione D Benessere animale per allevamenti estensivi di ovini e caprini (euro/UBA)	Azione E Benessere animale per allevamenti intensivi di suini (euro/UBA)	e E animale menti di suini JBA)
Tipologia Impegno				regime parzialmente stabulato	e parzialmente stabulato	(Van /oine)		regime	C	į
	stabulazione fissa	stabulazione libera	regime all'aperto	stabulazione fissa	stabulazione libera		regime all'aperto	parzialmente stabulato	Senza lettiera	Con lettiera
Impegno di base Sottoscrizione di un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica per l'effettuazione di almeno n. 3 verifiche/anno, rivolte alla gestione aziendale dell'allevamento	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Impegno specifico 1 Partecipazione a corsi di formazione specifici sul miglioramento del benessere animale	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Impegno specifico 2 Interventi di prevenzione di patologie podali	50	50	0	25	25	0	0	0	0	0
Impegno specifico 3 Controlli parassitologici	0	0	40	40	40	0	25	25	0	0
Impegno specifico 4 Migliore gestione della lettiera	05	20	0	32	32	20	0	19	0	0
Impegno specifico 5 Allevamento stabulato di bovini: aumento dello spazio disponibile per	100	25	0	50	12,5	0	0	0	0	0
Impegno specifico 6 Aumento dello spazio disponibile per ogni capo secondo parametri di superficie minima predefiniti. Inoltre, ove la tipologia di pavimentazione lo consente, è remunerato l'impiego di lettiera di paglia come materiale di arricchimento ambientale.	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Impegno specífico 7 Effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi	0	0	25	12,5	12,5	0	18	6	0	0
ТОТАЦ	263	188	128	222,5	185	113	106	116	106	118,5

13 COMBINAZIONI E COMPATIBILITA' CON ALTRE MISURE

La Sottomisura 14.1 è coerente e compatibile con le altre Misure del PSR 2014/2022 con particolare riguardo alla Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", alla Misura 11 "Agricoltura Biologica", alla Misura 12 "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alle direttive quadro sulle acque" e alla Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici".

14 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

La domanda di sostegno/pagamento va presentata telematicamente secondo quanto previsto nelle circolari operative emanate da AGEA, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale. La domanda dovrà essere presentata solo dopo aver provveduto a costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato e risultare coerente ai dati dichiarativi della domanda. La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta.

15 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2022 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: 16 maggio 2022;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2022;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2022**;
- e) Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale): coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

15.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2022 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 31 maggio 2021 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2022. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022 sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, sono irricevibili.

<u>In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.</u>

16 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà pervenire completa della documentazione di cui al successivo punto 17, in busta chiusa, agli Ispettorati Agricoltura (I.A.) competenti per territorio **entro l' 11 luglio 2022**

La parte esterna della busta dovrà riportare gli estremi del beneficiario e la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2022 - Misura 14 - Sottomisura 14.1. "NON APRIRE AL PROTOCOLLO". Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea, farà fede la data di entrata apposta sulla busta chiusa, corrispondente alla ricevuta rilasciata da ciascun I.A., oppure la data riportata nella raccomandata A.R. di spedizione tramite ufficio postale.

Nel caso di trasmissione della domanda cartacea e della documentazione da allegare all'indirizzo PEC dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, farà fede la data della relativa acquisizione informatica.

17 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

A corredo della domanda di sostegno deve essere allegato il "PROGRAMMA AZIENDALE DEL BENESSERE ANIMALE", redatto e asseverato in originale dal professionista, unitamente al documento di identità in corso di validità. Il predetto programma dovrà essere suddiviso in una prima sezione con la descrizione dello stato aziendale ex ante ed in una seconda sezione con l'individuazione e la descrizione degli impegni scelti dal beneficiario con l'indicazione delle modalità e tempistiche di attuazione.

In particolare nella prima sezione del predetto Programma dovranno essere identificati le specie e i capi assoggettati alle azioni mediante l'indicazione dei rispettivi numeri di matricola.

Si precisa che si può aderire ad una o più azioni anche per una parte dei capi appartenenti alla stessa specie Alla domanda dovrà essere allegato anche il Rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica aziendale.

18 SUBENTRO - RECESSO ANTICIPATO

Nel caso di cessione degli animali oggetto dell'impegno, durante il periodo di esecuzione dello stesso, è consentito il subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario (cambio beneficiario), purché vengano rispettati i requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso alla sottomisura e vengano mantenuti in continuità gli impegni assunti dal cedente.

Nel caso di mancato mantenimento degli impegni assunti con la domanda, non sarà erogato il premio richiesto e si procederà al recupero delle somme eventualmente già percepite.

Qualora il mancato mantenimento degli impegni assunti sia dovuto alla ricorrenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali come previste dall'art. 2 del reg. UE 1306/2013, accertate dall'ufficio istruttore competente, non si procederà al rimborso dell'aiuto ricevuto, in osservanza del paragrafo 4, art.47 del reg.UE 1305/2013.

19 VALUTAZIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Ai fini dell' istruttoria delle domande di pagamento potrebbe essere effettuata una procedura di Istruttoria Automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito della VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure). Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata. In questi casi, la verifica viene effettuata dall' Amministrazione regionale che comunica l'esito dei controlli all'Organismo pagatore Agea tramite apposite ITC. Le domande che risultano escluse dal pagamento al termine dell'eventuale istruttoria automatizzata saranno sottoposte ad istruttoria manuale a cura dell'Ispettorato Agricoltura di competenza. Qualora il pagamento automatizzato avvenga per un importo inferiore a quello richiesto in domanda, per la riapertura dell'istruttoria ai fini di un eventuale pagamento integrativo, sarà necessaria una preventiva richiesta del beneficiario che autorizzi l'istruttoria manuale.

I dirigenti responsabili degli Ispettorati Agricoltura, entro sei giorni dalla data di scadenza dell' 11 luglio 2022 per la presentazione della domanda cartacea e della documentazione da allegare, procederanno alla nomina delle rispettive Commissioni di valutazione della ricevibilità delle istanze pervenute e comunicheranno contestualmente, al Servizio 1 del Dipartimento Regionale per l'Agricoltura, l'avvio della fase di ricevibilità, al fine di provvedere alla pubblicazione sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 dei relativi avvisi.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'Ispettorato Agricoltura competente, procederà alla valutazione della ricevibilità di ogni domanda verificando il rispetto del termine del rilascio telematico e quello di presentazione cartacea (11 luglio dell'anno di riferimento della domanda), inoltre verificherà la presenza del "Programma aziendale di benessere animale", accertando che risulti conforme ai requisiti previsti nel presente bando e del Rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica aziendale.

Nel caso in cui la data del timbro postale o quella del timbro di accettazione rilasciato dall'IA competente (in quest'ultimo caso per la presentazione a mano della documentazione) fosse successiva alla data di scadenza del 11 luglio dell'anno di riferimento della domanda, la Commissione non procederà all'apertura della busta.

In funzione del numero di istanze pervenute il dirigente responsabile dell'Ispettorato Agricoltura valuterà l'opportunità di nominare più Commissioni.

Le Commissioni, entro i 35 giorni successivi alla data di relativa nomina e contestuale avvio della fase di valutazione della ricevibilità delle istanze di competenza, redigeranno gli elenchi provinciali provvisori delle domande ricevibili e non ricevibili, con l'indicazione specifica dei motivi di non ricevibilità. Qualora pervengano istanze di cui si accerti la competenza di altro Ispettorato, si dovrà procedere tempestivamente all'invio della documentazione erroneamente pervenuta all'Ispettorato competente territorialmente, provvedendo contestualmente ad informare il Servizio 1 del Dipartimento regionale Agricoltura.

Gli elenchi provvisori provinciali delle domande ricevibili e non ricevibili saranno approvati con provvedimento del Dirigente dell'I.A. e trasmessi al Servizio 1 del Dipartimento regionale per l'Agricoltura che provvederà alla pubblicazione dei suddetti elenchi sul sito https://www.psrsicilia.it/notizie/ La pubblicazione di tali elenchi sul predetto sito internet assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti della ricevibilità e non ricevibilità delle rispettive istanze, nonché di avvio del procedimento di esclusione per le istanze non ricevibili. Tutti gli interessati, entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori provinciali sul predetto sito , potranno richiedere all'Ispettorato Agricoltura di pertinenza il riesame dei motivi di non ricevibilità, con apposite memorie consegnando eventuale documentazione di supporto. Gli Ispettorati Agricoltura entro i 40 giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi provvisori provinciali, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, procederanno alla stesura degli elenchi definitivi provinciali delle domande ricevibili e non ricevibili (con le relative motivazioni), che verranno trasmessi al Servizio 1 del Dipartimento regionale per l'Agricoltura per la stesura dell'elenco regionale definitivo delle domande ricevibili e non ricevibili e successiva sua pubblicazione sul sito del PSR Sicilia 2014/2022.

Tale elenco sarà trasmesso dal competente Servizio 1 del Dipartimento Regionale Agricoltura ad AGEA – Organismo Pagatore per i relativi conseguenziali adempimenti di competenza e per l'avvio dei controlli informatici che congiuntamente ai controlli amministrativi determineranno l'ammissibilità delle domande di adesione al Bando.

Qualora l'ufficio istruttore dell'Ispettorato Agricoltura accerti il mancato rispetto di determinati requisiti di ammissibilità, lo stesso procederà a notificare al beneficiario l'avvio del procedimento di archiviazione.

20 VERIFICHE TECNICHE - AMMINISTRATIVE E CONTROLLI IN LOCO

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 809/2014, che disciplina l'attuazione dei controlli e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, secondo le disposizioni applicative dell'Autorità di gestione e dell'Organismo Pagatore AGEA descritte nei Manuali delle procedure e nelle circolari. In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta, sul 100% delle domande. Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 i controlli in loco saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle domande, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali.

21 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'erogazione del premio è subordinata all'effettiva realizzazione degli impegni, pertanto il pagamento del premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento è subordinato all'adempimento da parte dei beneficiari di inoltrare agli I.A. competenti per territorio, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la relazione analitica asseverata, redatta e sottoscritta in originale dal professionista incaricato, unitamente al documento di identità in corso di validità, attestante i risultati raggiunti relativamente agli impegni assunti. Nella relazione finale asseverata, il professionista dovrà dare dimostrazione (anche di tipo documentale, qualora pertinente) dell'avvenuto corretto mantenimento degli impegni sottoscritti.

La relazione finale asseverata, dovrà essere presentata dal beneficiario all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio entro la data del 31 marzo 2023

Nel caso di adesione all'impegno specifico 1 "Partecipazione ai corsi di formazione specifici sul miglioramento del Benessere animale", in aggiunta alla relazione analitica predetta, dovrà essere allegato l'attestato di frequenza del corso

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco, si procederà all' autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto. Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

22 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e 809/2014 e s.m.i. Per quanto attiene la normativa nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni si applica il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" nonché al paragrafo 16 delle istruzioni operative dell'OP Agea n. 11 prot. ORPIUM 0009654 del 08/02/2022.

Si fa espressa riserva di modificare e integrare quanto già previsto in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni in funzione di eventuali adeguamenti al quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento e di quanto sarà previsto dalle griglie di riduzione/esclusione che saranno successivamente pubblicate sul sito https://www.psrsicilia.it/notizie/

23 STRUMENTI DI TUTELA

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.).

23.1 RICORSO GERARCHICO

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore rispetto a quella che ha emanato l'atto. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta, i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato e l'eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.

II termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione o conoscenza del provvedimento.

Per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione farà fede la data di spedizione (nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata) o consegna nel caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (in questo caso il ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o del delegato) o il protocollo regionale in entrata nel caso di consegna brevi manu dell'originale; il ricorso può essere notificato anche a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione ovvero ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, nei termini di legge.

23.2 RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

II ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. è previsto dall' art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario; atti amministrativi regionali, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

II ricorso deve essere presentato nelle forme e nei modi di legge entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale.

Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale. Avverso la decisione sul ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale.

23.3 RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR

Avverso agli atti amministrativi è possibile ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) competente per territorio, non è richiesto che l'atto sia definitivo . Il procedimento davanti al TAR era disciplinato dagli artt. 21 e successivi della L. n. 1034 del 1971, oggi dagli artt. 40 e successivi del Codice del Processo Amministrativo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza;
- per violazione di legge;
- per eccesso di potere.

Il ricorso al TAR consta:

- dell'epigrafe con i dati anagrafici ed il domicilio del ricorrente;
- dell'eventuale indicazione dell'atto impugnato, con la data della sua eventuale notifica;
- dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'articolazione dei motivi su cui si fonda, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- della sottoscrizione della parte, del difensore con l'indicazione della procura.

Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati, risultanti dal provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione (ove prevista per legge), o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta. La mancata notifica, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini,) l'irricevibilità del ricorso medesimo. Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti,) l'irricevibilità del ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. Il ricorso può essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio. La possibilità di proporre ricorso straordinario o ricorso al TAR è preclusa in tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla competenza di giudici diversi da quello Amministrativo. La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

24 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale .

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

Il presente Bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa

25 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l'interessato è escluso dall'aiuto.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta